

## Provincia di Taranto



SE.BI S.r.l.

**Procedura coordinata di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  
ai sensi della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e AUTORIZZAZIONE UNICA  
ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006**

## Sintesi in linguaggio non tecnico

[illegible]

—

## 1.7

Marzo 2017

Descrizione
-------------

D

*Ph. Dott. Ing. Carmelo DELLISANTI*  
*Ord. Ing. TARANTO n. 1472*

Progettazione approvata:

*Ph. Dott. Ing. Carmelo DELLISANTI*  
Ord. Ing. TARANTO n. 1472

*Azienda:* SE.BI S.r.l.



**DELLFAC**  
s.r.l.  
ambiente · energia · sicurezza

Piazza Pertini n.15  
Centro direzionale Mar Piccolo - 74100 TARANTO

## INDICE

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>UBICAZIONE E DATI DELL'IMPIANTO .....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>ATTIVITÀ DA SVOLGERE E DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO .....</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>12</b>
4.1.	Disposizioni relative alla VIA .....	12
4.2.	Normativa riferita al rischio sismico .....	14
4.3.	Normativa riferita al rumore .....	16
4.4.	Normativa riferita alle acque .....	17
4.5.	Normativa riferita alla qualità dell'aria .....	19
<b>5.</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>23</b>
5.1.	Inquadramento territoriale .....	23
<b>6.</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE .....</b>	<b>27</b>
6.1.	Attività da svolgere e descrizione del ciclo produttivo .....	27
6.2.	ZONA 1: IMPIANTO TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO .....	27
6.2.1.	Criteri generali di gestione .....	28
6.2.2.	Modalità di esecuzione delle operazioni per la messa in sicurezza del veicolo .....	29
6.2.3.	Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio .....	30
6.2.4.	Quantitativi rifiuti .....	31
6.2.5.	Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti .....	37
6.2.6.	Criteri per lo stoccaggio .....	38
6.3.	ZONA 2: RIFIUTI METALLI FERROSI .....	39
6.4.	ZONA 3: MATERIALI METALLICI NON FERROSI .....	41
6.5.	ZONA 4: UFFICI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA .....	43
6.6.	ZONA 5: ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI (DIFFERENZIATA) .....	43
6.7.	ZONA 6: RAEE E ALTRI MATERIALI NON PERICOLOSI .....	45
6.8.	ZONE X,Y, : MATERIALI PERICOLOSI .....	46
6.9.	Quantitativi totali di rifiuti .....	48
<b>7.</b>	<b>ANALISI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI .....</b>	<b>48</b>
7.1.	Impatto sull'atmosfera .....	48
7.2.	Impatto da traffico indotto .....	49
7.3.	Impatto ambiente idrico .....	49
7.4.	Impatto suolo-sottosuolo .....	50

7.5.	Impatto vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi .....	50
7.6.	Impatto salute pubblica .....	50
7.7.	Impatto sul patrimonio naturale e storico.....	50
7.8.	Luce, calore e radiazioni .....	51
7.9.	Produzione rifiuti .....	51
7.10.	Rischio di incidenti .....	51
7.11.	Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio .....	51
7.11.1.	Fase di cantiere .....	51
7.11.2.	Fase di gestione.....	52
7.12.	Piano di monitoraggio.....	52
7.13.	Prescrizioni per le opere di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito .....	52
7.14.	Motivazioni tecniche della scelta progettuale.....	52

## **8. CONCLUSIONI ..... 54**

## 1. Introduzione

La ditta **SE.BI s.r.l.**, con sede legale in Sava (Ta) alla Via S. Marzano Z.I., con la presente relazione tecnica, correlata dalla documentazione necessaria e nel rispetto delle note tecniche riportate dall' art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, inoltra la proposta progettuale di: **“Richiesta di Autorizzazione Unica per Impianto di recupero rifiuti: Impianto di trattamento veicoli fuori uso – Impianto di trattamento e recupero altre tipologie di rifiuti ”**

In particolare, la ditta **SE.BI s.r.l.**, con la presente chiede che vengano unificate in un'unica A.U ai sensi dall' art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, le diverse autorizzazioni attualmente in essere (A.U approvata con determina dirigenziale n. 265 del 23.11.2009 e Provvedimento di adozione di A.U.A, ex D.P.R. 59/2013, rilasciato dal SUAP del Comune di Sava con nota prot. 00011206 del 12/05/2015 in seguito a Determinazione della Provincia di Taranto n. 592 del 05/05/2015).

***Il procedimento di nuova A.U richiesto si fonderà, oltre che sulle autorizzazioni in essere succitate, su un importante progetto di adeguamento e coordinamento dell'impianto:***

- **Adeguamento:** modifica significativa della sua configurazione ovvero del layout, ovvero dell'integrazione di alcuni codici CER e delle modifiche di alcuni quantitativi.
- **Coordinamento:** ovvero maggiore attenzione alla integrazione delle attuali necessità territoriali con l'organizzazione e la gestione dell'azienda.

Con il presente progetto la **SE.BI s.r.l.**, formalmente esplicitata la volontà di ammodernare il proprio impianto rendendolo, mediante l'acquisizione della nuova A.U. dall' art. 208 del D.Lgs 152/06, un **“ Impianto di trattamento veicoli fuori uso – Impianto di trattamento e recupero altre tipologie di rifiuti”**; ovvero la società chiede l'autorizzazione a svolgere le attività di recupero e smaltimento di cui ai punti R3, R4, R12, R13 e D13, D14, D15 degli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs 152/06.

Si vuole specificare che la Ditta, attualmente, è iscritta al n.134 del Registro delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs n. 152/2006; la determinazione AUA (già citata) ha ampliato l'area dell'impianto originario (ovvero l'area soggetta ad A.U - determina dirigenziale n. 265 del 23.11.2009) mediante l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi consistente nell'operazione di Recupero R13 effettuata sull'area catastalmente identificata al foglio 7 p.lle 211,159,149, e parte della 102,103 e 209.

La Ditta vuole ora richiedere una modifica sostanziale del proprio impianto, modifica che riguarderà le seguenti attività:

- *trattamento veicoli fuori uso*
- *Messa riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi*
- *Messa riserva e deposito preliminare di rifiuti non pericolosi diversi da quelli autorizzati con procedura semplificata.*

Tutti i codici CER, ed i relativi quantitativi, richiesti in procedura ordinaria in essere ( A.U - autorizzata con determina dirigenziale n. 265 del 23.11.2009), sono nel presente progetto riconfermati e vengono totalmente inglobati.

Tutti i codici CER richiesti in procedura semplificata in essere ( A.U.A, ex D.P.R. 59/2013, rilasciato dal SUAP del Comune di Sava con nota prot. 00011206 del 12/05/2015 in seguito a Determinazione della Provincia di Taranto n. 592 del 05/05/2015, ovvero richiesta di modifica non sostanziale del 28.02.2017 ), sono nel presente progetto riconfermati, e vengono totalmente inglobati; alcuni quantitativi saranno modificati in funzione dell'organizzazione della struttura per il recupero e trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Il presente progetto prevede, inoltre, una riorganizzazione delle aree al fine di poter predisporre l'impianto allo svolgimento delle altre attività di gestione dei rifiuti per le quali si chiede l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; la SE.BI s.r.l., infatti, vuole operare nel rispetto della normativa ambientale, attraverso un'accurata selezione dei rifiuti nelle fasi di raccolta, recupero e lavorazione, per poter ottenere prodotti recuperati da riutilizzare, in base alla richiesta di mercato.

## 2. Ubicazione e dati dell'impianto

<b>DATI GENERALI</b>	
Comune censuario:	Sava (Ta)
Intestazione:	SE.BI S.r.l.
N.C.E.U. :	al Foglio di mappa 7 P.Ile 102, 103, 149, 150,0151, 152, 159, 168, 172, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 235, 236
<b>DATI FISCALI</b>	
Ragione sociale:	SE.BI S.r.l.
Ubicazione servizio:	Via per S. Marzano Z. I. – 74028 Sava (Ta)
Partita IVA:	0096290730
Attività prevalenti (si veda la visura camerale):	Attività di autodemolizione ed autorottamazione.  Attività di recupero rifiuti ex art. 214-216 d.lgs. 152/06;

**Tabella 1 - Informazioni della Ditta SE.BI. srl**

Il lotto ricade nell'Ampliamento del Piano per gli Insediamenti Produttivi P.I.P. della Zona di Piano contraddistinta "D3" – Industriale – Artigianale, in Variante al P. di F. vigente e Piano Particolareggiato, approvato con delibera di G.R. n° 2555 del 22.12.2009 e delibera di C.C. n° 23 del 24.05.2010.

La zona in variante è caratterizzata da un comparto urbanistico ad insediamento industriale che fornisce un insieme di infrastrutture e di servizi pubblici e privati a sostegno delle imprese artigiane piccole e medie; un ambiente favorevole e ricco di opportunità e di strumenti organizzativi, economici e finanziari che possa garantire tutti i servizi essenziali ed utili per lo sviluppo delle aziende.

Lo stabilimento è dotato di un edificio destinato a mensa operai, spogliatoio e servizi igienici di 39 mq, un ufficio ricambi di 71 mq ed un ufficio di 41 mq.

La restante superficie, è occupata da piazzali, aree per il conferimento iniziale ed aree per lo stoccaggio provvisorio del materiale, nonché un tettoia, cabina Enel ed altre utenze.

L'impianto è totalmente recintato con recinzione realizzata in conci di calcarenite locale di altezza variabile, con un ingresso carrabile direttamente sulla strada provinciale.



**Figura 1 – Estratto dal Foglio catastale**

<p><b>Determina dirigenziale n. 265 del 23.11.2009: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.</b></p> <p><b>SCIA del 26/03/2014 (prot. n. 0007662)</b></p> <p><b>Certificato di collaudo finale</b></p> <p><b>Autorizzazione Unica Ambientale n. 02 del 12/05/2015 (rilasciata dal Responsabile del Suap del Comune di Sava prot. 00011206 del 12/05/2015) .</b></p> <p><b>Autorizzazione al trasporto classe 2C</b></p>	<p>Attività di autodemolizione ed autorottamazione.</p> <p>Adeguamento alla normativa antisismica della tettoia posta a sud- ovest del piazzale esistente, destinata allo stoccaggio dei motori nell'ambito dell'attività di autodemolizione della ditta SE.BI. srl</p> <p>Collaudo delle opere realizzate in base alla SCIA del 26/03/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 7 del T.U. 380/01 e ss.mm.ii</p> <p>rovvedimento di adozione A.U.A ex DPR 59/2013</p> <p>Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti ex art. 214-216 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.</p> <p>Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche.</p> <p>Iscrizione N. BA 07296 del 03/02/2011 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – SEZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 T. e inferiore a 60.000 T.</p> <p>Inizio validità: 03/02/2011 Fine validità: 03/02/2016.</p>
---	---

**Tabella 2 - Autorizzazioni in possesso della Ditta SE.BI. srl**



### **3. Attività da svolgere e descrizione del ciclo produttivo**

Le attività che la ditta SE.BI. S.r.l. intende svolgere saranno così organizzate:

**Zona 1:** centro raccolta ed impianto di trattamento veicoli fuori uso;

**Zona 2:** rifiuti metalli ferrosi;

**Zona 3:** rifiuti metalli non ferrosi;

**Zona 4- Uffici:** Front office, uffici, sala riunioni, laboratorio, ufficio pesa, WC;

**Zona 4-Capannone:** metalli ferrosi e non ferrosi

**Zona 5, Z:** Altri rifiuti non pericolosi.

**Zona 6:** Raee e rifiuti diversi non pericolosi

**Zone X, Y, :** Rifiuti pericolosi

Qui di seguito vengono descritte prima le attività svolte nell'impianto trattamento dei veicoli fuori uso, successivamente le attività di recupero svolte per gruppi omogenei di rifiuti.

**L'attività in oggetto è assoggettata a procedura di VIA obbligatoria in quanto rientrante nei progetti identificati negli allegati II e III alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e nell'allegato A.2 del L.R. 11/2001, ovvero al punto**

***A.2.K: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare e deposito preliminare (operazione D13, D14 e D15 dell'all. B del d.lgs. 22/1997) con potenzialità superiori a 100.000 mc (l.r. 17/2007)***

Per quanto riguarda i riferimenti normativi si specifica che la **Direttiva CEE del 27/06/1985** concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinate opere pubbliche e private (85/337/CEE), è entrata a far parte del sistema legislativo italiano, attraverso una serie di atti normativi:

*la **Legge 349 del 8/7/1986** istitutiva dal Ministero dell'Ambiente, che all'art. 6 attesta l'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale;*

*il **D.P.C.M. n. 377 del 10/8/1988**, che regola le pronunce di compatibilità ambientale;*

*il **D.P.C.M. del 27 dicembre 1988**, che pur non rappresentando il definitivo atto legislativo di recepimento della direttiva CEE, definisce le "Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 10 agosto 1988, n. 377".*

Con il **D.P.R. 12 aprile 1996** sono state infine prese in considerazione le categorie di opere, di cui all'allegato II della direttiva CEE 85/337, anche se in modo parziale e non definitivo. Alcune di tali opere, elencate nell'allegato A del decreto, ritenute di rilevante impatto, e altre elencate nell'allegato B che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturalistiche, sono assoggettate alla procedura di VIA.

Secondo tale decreto le Regioni sono chiamate ad assicurare che l'attuazione della procedura avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva CEE 85/337. Tale atto legislativo amplia quindi la tipologia di opere che devono essere obbligatoriamente sottoposte a VIA e pone una serie di norme che disciplinano le competenze delle Regioni.

Nel frattempo la direttiva 337/85 è stata modificata con la **direttiva 97/11/CE** che, pur non imponendo nuovi obblighi, amplia gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA: le opere comprese nell'allegato I passano da 9 a 20: relativamente alle opere previste dall'allegato II la nuova direttiva introduce una selezione preliminare, viene lasciata libertà agli Stati membri di optare o per un criterio automatico basato su soglie dimensionali oltre le quali scatta la procedura, o un esame caso per caso dei progetti.

In Italia il recepimento della direttiva dell'85 è stato lento e frammentario.

In armonia con la direttiva del Consiglio della Comunità europea 337/85/CEE del 27 giugno 1995 ed in attuazione degli indirizzi di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale della Puglia è oggi disciplinata dalla **L.R. Puglia n. 11/2001** (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) e sue ss.mm.ii. tra cui la **Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17** *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"*. Con la presente legge si apportano, nelle more di un necessario più organico reinquadramento della complessiva normativa regionale in materia di ambiente alla luce del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), utili correttivi all'attuale normativa regionale vigente nella materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (L.R. 17/2000; Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11).

Il **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006**, che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce nella sua Parte II l'attuale "legge quadro" sulla procedura per la VIA e la VAS (Valutazione Ambientale Strategica). In relazione alla VIA, la procedura per la valutazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo, disciplinata dalla Direttiva n. 85/337/CEE, il decreto ridisegna la procedura accorpando in un testo organico la fino ad oggi frammentata disciplina; le disposizioni finali e transitorie (artt. 48-52 del D.Lgs. n. 152/06) stabiliscono le modalità per l'abrogazione di 12 provvedimenti. Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 è stato aggiornato, ultimamente, dal **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4** *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale."*

La VIA ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la

*protezione ed il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse.*

La procedura di VIA garantisce l'informazione, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, la semplificazione delle procedure e la trasparenza delle decisioni. La procedura di VIA ha lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale dell'opera o intervento, di identificare ed indicare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi; pertanto essa individua, descrive e valuta l'impatto ambientale sui seguenti fattori:

- *l'uomo;*
- *la fauna e la flora;*
- *il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;*
- *il patrimonio ambientale, storico e culturale;*
- *le interazione tra i fattori precedenti.*

Lo Studio Preliminare Ambientale deve contenere gli elementi fondamentali previsti dall'art. 8 comma 2 della L.R. Puglia n. 11 del 12/04/2001 e ss.mm.ii, ovvero dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in forma non esaustiva, data la specificità dell'intervento "de quo":

- *La descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico e antropico;*
- *La descrizione del progetto, delle opere o degli interventi proposti con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati, ..... ivi comprese la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle sue interazioni con il sottosuolo, .... delle esigenze di utilizzazione del suolo, ..... nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi;*
- *Una valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;*
- *La descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontandole con le migliori tecniche disponibili;*
- *L'esposizione dei motivi della scelta compiuta;*
- *L'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi proposti alle norme in materia ambientale e gli strumenti di programmazione e di pianificazione paesistica e urbanistica vigenti;*
- *L'analisi della qualità ambientale, con particolare riferimento ai seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale e i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;*
- *La descrizione e la valutazione degli impatti ambientali significativi positivi e negativi nelle fasi di attuazione, di gestione, di eventuale dismissione delle opere e degli interventi, valutati anche in caso di possibili incidenti, in relazione all'utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di radiazioni, e con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, e alla discarica di materiale residuo dalla realizzazione e manutenzione delle opere infrastrutturali;*

- *La descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli impatti ambientali negativi nonché delle misure di monitoraggio.*

Lo studio di impatto ambientale dell'opera, in coerenza a quanto descritto nella presente premessa, è stato condotto in considerazione di tre principali quadri di riferimento: **programmatico, progettuale ed ambientale.**

*Nell'ambito del **quadro di riferimento programmatico** vengono mostrate le relazioni tra "l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale". Il quadro programmatico comprende la descrizione del progetto e delle sue motivazioni riguardo la pianificazione vigente. Viene individuata la coerenza con gli obiettivi di piano e vengono descritti gli effetti che il progetto è in grado di generare a livello urbanistico e territoriale.*

*Nel **quadro di riferimento progettuale** sono state analizzate le caratteristiche dell'opera progettata ed illustrate le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative considerate. Sono state, inoltre, descritte le misure mitigative e compensative da adottare per ridurre o eliminare gli impatti sul territorio.*

*Per quanto riguarda il **quadro di riferimento ambientale**, lo studio di impatto ha definito l'ambito territoriale ed i sistemi ambientali interessati dal progetto, inoltre, sono state analizzate le criticità, al fine di individuare e descrivere i mutamenti indotti dalla realizzazione dell'opera.*

## **4. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO**

Le normative e le leggi di riferimento adoperate sono le seguenti:

### **4.1. Disposizioni relative alla VIA**

La legislazione europea di indirizzo vigente in materia di valutazione di impatto ambientale è di seguito riepilogata:

**- Direttiva CEE n. 337/85**

concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

**- Direttiva CEE n. 61/96**

sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

**- Direttiva CEE n. 61/96**

*"Modifica alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati"*

Il quadro normativo nazionale è articolato sulle seguenti leggi e disposti normativi:

**- Legge ordinaria del Parlamento n. 349 del 08/07/1986**

*"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"*

**- D.P.C.M. n. 377 del 10/08/1988**

*"Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"*

Il decreto indica le tipologie di progetti (incluse nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE) che devono essere sottoposte alla VIA.

**- D.P.C.M. n. 27 dicembre 1988**

*"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 37"*

**- L. 22 febbraio 1994, n. 146**

*"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993"*

L'art. 40 concerne disposizione in materia di valutazione di impatto relative ai progetti dell'allegato II della direttiva.

**- D.P.R. del 12/04/1996**

*“Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146”*

**- Circolare n. 15326 del 8/10/1996 n. GAB/96/15326**

*“Principi e criteri di massima della valutazione di impatto (G.U.R.I. N. 277 del 26.11.96)”*

**- Circolare n. 15208 del 7/10/1996 n. GAB/96/15208**

*“Procedure di Valutazione di Impatto ambientale”*

**- D.P.R. del 11/2/1998**

*“Disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1998, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6”*

**- D.P.C.M. del 3/09/99**

*“Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale”*

**- L. del 24/11/00 n. 340**

*“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”*

**- L. del 23/01/01 n. 93**

*“Disposizioni in campo ambientale”*

**- D. M. del 1/04/04**

*“Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”*

**- L. del 18/04/2005 n. 62**

*“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”*

**- D.Lgs. del 17/08/2005 n. 189**

*“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20/08/2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale”*

**- D.Lgs. del 3/04/2006 n. 152**

*“Norme in materia ambientale”.*

**- D.Lgs. 8/11/2006 n. 284**

*“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*

**- D.P.C.M. del 7/03/2007**

*“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3/09/1999, recante – Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22/02/1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”*

**- D.Lgs. del 16/01/2008 n. 4 (G.U. 29-1-2008,n.24, suppl.)**

*“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3-4-2006, n. 152, recante norme in materia di V.I.A. La regione Puglia, in materia di valutazione di impatto ambientale, ha emanato a sua volta le seguenti leggi*

**- L.R. del 30/11/2000**

*“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”*

**- L.R. de 12/04/2001 n. 11**

*“Norme sulla valutazione di impatto ambientale”*

**- L.R. del 14/06/2007 n. 17**

*“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*

## **4.2. Normativa riferita al rischio sismico**

La probabilità che un evento sismico possa colpire una data regione costituisce la pericolosità sismica per quella regione.

Il rischio di un territorio, connesso ad un evento sismico, in un determinato intervallo temporale, è in relazione con la pericolosità sismica e con la vulnerabilità delle costruzioni, intesa come



propensione delle costruzioni stesse a subire dei danni per effetto di un sisma di assegnate caratteristiche.

Dato che intensità dell'evento, luogo in cui si verificherà, momento e durata sono tutti fattori di incertezza, l'individuazione di aree a più alto rischio rappresenta un importante punto di partenza su cui intervenire in modo preventivo al fine di pianificare azioni ed interventi mirati alla riduzione e alla mitigazione del danno.

Di seguito è elencata la normativa nazionale riferita al rischio sismico:

**- Legge del 28/10/1986 n. 730**

*"Disposizioni in materia di calamità naturali"*

**- D. M. del 16/01/1996**

*"Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"*

**- D. M. del 14/02/1997**

*"Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico"*

**- Circolare del 10/04/1997**

*"Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche al D.M. 16/01/1996"*

**- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n. 3274**

*"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismica"*

**- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/10/2003 n. 3316**

*"Modifiche ed integrazioni all' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n. 3274"*

**- D.P.C.M. del 21/10/2003**

Dipartimento della protezione civile. Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2-3-4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n. 3274, recante *"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"*.

**- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519 del 28/04/2006**

*"Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale"*



**- Norme Tecniche per le Costruzioni: D.M. 14 Gennaio 2008**

#### **4.3. Normativa riferita al rumore**

Di seguito si elenca la principale normativa europea in materia di rumore:

**- Rettifica direttiva 2005/88/CE Parlamento europeo del 14 dicembre 2005**

che modifica la direttiva 2000/14/CE

Il quadro normativo italiano relativo al tema rumore è fondamentalmente articolato sulle seguenti leggi e norme:

**- D.P.C.M. del 01/03/1991**

*“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*

**- L. n. 447 del 26/10/1995**

*“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*

**- D.P.C.M. del 14/11/1997**

*“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*

**- D.P.C.M. del 5/12/1997**

*“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”*

**- D.M. del 16/03/1998**

*“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*

**- L. n. 426 del 9/12/1998**

*“Nuovi interventi in campo ambientale”*

**- D. Lgs. 04/09/2002 n. 262**

*“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”*

Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D. Lgs. 135/92; D. Lgs. 136/92; D. Lgs. 137/92; D.M. 316/94; D.M. 317/94.

**- D. Lgs. 19/12/2005 n. 194**

*“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”*

**- D. M. 24 luglio 2006**

*“Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno”*

La Regione Puglia ha emanato la seguente legislazione in materia di inquinamento acustico:

**- Legge del 12 febbraio 2002 n. 3**

*“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”*

**- Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17**

*“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” (B.U.R. Puglia n. 87 del 18.6.2007)*

#### **4.4. Normativa riferita alle acque**

Le principali direttive emanate in materia di qualità delle acque a livello europeo sono di seguito riepilogate:

**- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000**

Istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

**- Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo**

*Sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento*

**- Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo Com. 2006/397**

*sugli standard di qualità ambientale in materia di acque e recante modifica alla Dir. 2000/60/CE*

**- Parere 2007/C 97/02 del Comitato economico e sociale europeo**

*in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE.*

Il quadro normativo italiano relativo al tema acque è fondamentalmente articolato sulle seguenti leggi e norme:

**- D. Lgs. 27/01/1992 n. 132**

*“Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose”*

**- D. Lgs. 27/01/1992 n. 133**

*“Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque”;*

**- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.**

*“Norme in materia ambientale”*

**- Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284**

*“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”*

**- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Ottobre 2007**

*“Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”*

In materia di acque, la Regione Puglia ha emanato quanto segue:

**- Ordinanza 22 marzo 2002, n. 3184, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, artt.2, comma 1, e 7, comma 3**

Attribuisce al Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia la competenza di definire e di predisporre il “Piano di Tutela delle Acque” di cui all'art. 44 della normativa previgente dettata dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (abrogato dal D. Lgs. n. 152/2006) e alla normativa speciale emergenziale dettata dalle Ordinanze Ministeriali all'uopo intervenute.

**- DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE in Puglia del 30 settembre 2002 n. 294**

*Adozione del Piano d'Ambito*

Rappresenta il riferimento tecnico-finanziario del Servizio Idrico Integrato per la definizione dei contenuti della convenzione che disciplina l'attività di gestione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.n.36 del 1994 e dell'art.8 della L.R. n.28 del 1999.

**- DELIBERAZIONE della AUTORITA' DI BACINO della PUGLIA del 15 dicembre 2004 n. 25**

*“Adozione Piano di Bacino – stralcio Assetto idrogeologico”*

**- DELIBERAZIONE del Comitato Istituzionale della AUTORITA' DI BACINO della PUGLIA del 30 novembre 2005 n. 39**

*“L. R. n. 19 del 09/12/2002 art. 9 comma 8 Approvazione del Piano di Bacino della Puglia, Stralcio Assetto Idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia”*

**- Proposta di Deliberazione Giunta Regione Puglia**

*“Adozione, ai sensi dell’art. 121 del D. Lgs. n. 152/2006, del Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia”*

Strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

**- REGOLAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA DEL 9 DICEMBRE 2013, n. 26**

in materia di **“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”** (attuazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.) che comporta una serie di adempimenti, in particolar modo il recupero di acque meteoriche trattate.

**- PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO (P.U.T.T./P.)**  
approvato con delibera Giunta Regionale n° 1748 del 15 Dicembre 2000, in adempimento di quanto disposto dalla legge n. 431 del 8 Agosto 1985 e dalla legge regionale n.56 del 31 Maggio 1980.

**- LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 7 OTTOBRE 2009, “NORME PER LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA”**

Unitamente al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), hanno innovato la materia paesaggistica, con riferimento tanto ai contenuti, alla forma e all’iter di approvazione del piano paesaggistico, quanto al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

**- D.G.R. n. 1435 DEL 2 AGOSTO 2013**

Adozione del nuovo piano paesaggistico (PPTR) adeguato al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

**4.5. Normativa riferita alla qualità dell’aria**

La normativa di riferimento per quanto riguarda le emissioni in atmosfera è costituita da:

**- D.P.R. n. 203 del 24/05/1988**

*“Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183.”*

In tale decreto sono stati fissati i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, i valori guida della qualità dell'aria oltre ai relativi metodi di prelievo e di analisi al fine della tutela igienico sanitaria delle persone o delle comunità esposte.

**- D.M. del 08/05/1989**

*“Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione”*

**- D.P.C.M. del 21/07/1989**

*“Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali”*

**- D.M. del 21/07/1990**

*“Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti Industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”*

**- D.M. del 25/07/1991**

*“Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989”*

**- D.M. n. 503 del 19/11/1997**

*“Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari”*

**- Decreto interministeriale del 27/03/1998**

*“Mobilità sostenibile nelle aree urbane”*

**- D.Lgs. n. 372 del 4/08/1999**

*“Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*

**- Decreto n. 60 del 2/04/2002**

*“Sostanze inquinanti dell’aria - valori limite di qualità dell’aria ambiente”*

**- D.M. n. 44 del 16/01/2004**

*“Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203”*

**- D.Lgs. n. 171 del 21/05/2004**

provvedimento che attua quanto previsto dalla Direttiva 2001/81/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2001 (Direttiva NEC), che prevede la limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell’ozono, stabilendo un sistema di limiti massimi nazionali (tetti) in merito alle emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), composti organici volatili (COV) ed ammoniacca (NH<sub>3</sub>) da raggiungere entro il 2010

**- D.Lgs. n.183 del 21/05/2004**

*“Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria”*

**- D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.**

*“Norme in materia ambientale”*

**- D.Lgs. n° 155 del 13/8/2010 e ss. mm. ii. (D.Lgs. n° 250/2012)**

trovano attuazione la Direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/5/2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e le nuove disposizioni di attuazione nazionale della Direttiva 2004/107/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/12/2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

**- DIRETTIVA 2010/75/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24/11/2010**

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell’inquinamento) che riunisce in un solo provvedimento varie direttive in materia, al fine di ridurre le emissioni delle suddette attività nelle diverse matrici ambientali, tra cui l’aria, allargando il sistema Ippc a nuove tipologie di impianti, dando disposizioni di controllo maggiormente stringenti e maggiore importanza alle BAT (Best Available Techniques)

**- D.M. Ambiente 29 novembre 2012**

individua sul territorio nazionale stazioni speciali di misurazione della qualità dell’aria (di fondo e non) per inquinanti quali PM2.5, PM10, idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, ozono e suoi precursori, previste dal D.Lgs. 155/2010.

**- D.LGS. n. 30 DEL 13/3/2013**

attua quanto previsto dalla Direttiva 2009/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 23/4/2009, modificante la precedente Direttiva 2003/87/Ce per il perfezionamento ed estensione del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Emission Trading) nell'ambito dell'applicazione del Protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas ad effetto serra.

La legislazione della Regione Puglia sulla qualità dell'aria fa riferimento alle seguenti leggi:

**- L.R. 19 dicembre 2008, n. 44**

Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani.

**- L.R. 30 marzo 2009, n. 8**

Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44 (Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani).

**- L. R. 7/1999**

Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.

**- L. R. 17/2007**

Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.

**- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2003, n 1497**

*“Circolare sull'applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 1497”*

## **5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Il seguente capitolo fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. In particolare verrà effettuata la seguente analisi:

- *descrizione delle motivazioni del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori in cui è inquadrabile il progetto stesso;*
- *descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori rispetto all'area di localizzazione.*

### **5.1. Inquadramento territoriale**

L'intervento imprenditoriale della Se.BI S.r.l., come già precedentemente accennato, prende corpo ma nello stesso tempo migliora ed innova la precedente esperienza imprenditoriale dell'azienda che attualmente già esercisce (da anni) in virtù delle autorizzazioni già in suo possesso. L'azienda intende migliorare la sua offerta tecnica ed ambientale e, conseguentemente, alcuni aspetti commerciali del suo operato.

Il nuovo corso imprenditoriale della SE.BI srl fonda il suo core business sull'esperienza consolidata del gruppo, su una rinnovata volontà imprenditoriale del management di affidarsi alle migliori best practices di settore.

La localizzazione dell'attività di recupero è fondamentale, anche alla luce della normativa regionale vigente, per questo motivo si decide di migliorare, adeguare e potenziare i presidi ambientali e la gestione degli impianti, alcuni già presenti nella gestione precedente facendosi anche forti della ubicazione urbanistica dell'impianto.

Il sito in cui è ubicato lo stabilimento ricade in Zona Industriale di Sava (TA), al Foglio di mappa 7 P.lle 102, 103, 149, 150, 0151, 152, 159, 168, 172, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 235, 236.



<b>DATI GENERALI</b>	
Comune censuario:	Sava (Ta)
Intestazione:	SE.BI S.r.l.
N.C.E.U. :	al Foglio di mappa 7 P.Ile 102, 103, 149, 150,0151, 152, 159, 168, 172, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 235, 236
<b>DATI FISCALI</b>	
Ragione sociale:	SE.BI S.r.l.
Ubicazione servizio:	Via per S. Marzano Z. I. – 74028 Sava (Ta)
Partita IVA:	0096290730
Attività prevalenti (si veda la visura camerale):	Attività di autodemolizione ed autorottamazione.  Attività di recupero rifiuti ex art. 214-216 d.lgs. 152/06;

**Tabella 3 - Informazioni della Ditta SE.BI. srl**

L'area di interesse è tipizzata nel P.R.G. del Comune di Sava come Zona Industriale confinante con stessa zona per una vasta area. La tipizzazione a tale zona porta naturalmente a considerare che l'intervento in oggetto sia compatibile con lo strumento urbanistico vigente e con la trasformazione dell'assetto attuale e la sua qualificazione paesaggistica.

Si indica nella tabella seguente la presenza di strutture produttive, civili e abitative, di infrastrutture in genere, di aree protette ed habitat naturali, nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>PRESENZA</b>
Attività produttive	SI
Casa di civile abitazione	SI
Scuole, ospedali, ecc	NO
Impianti sportivi e/o ricreativi	NO
Infrastrutture di grande comunicazione	NO
Opere di presa idrica destinate al consumo umano	NO
Corsi d'acqua, laghi, mare, ecc.	NO
Riserve naturali, parchi, ecc.	NO
Zone agricole	SI
Pubblica fognatura	NO
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	NO
Elettrodotti di tensione $\geq 15$ kV	NO

**Tabella 4 - Indicazione interferenze nel raggio di 1 km**

La tabella che segue evidenzia la compatibilità dell'area oggetto di intervento con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica e territoriale:

VINCOLO INDIVIDUATO DAL PPTR	PRESENZA DEL VINCOLO
BP - componenti idrologiche	NO
BP - componenti botanico-vegetazionali	NO
BP - componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	NO
BP - componenti culturali ed insediative	NO
UCP - componenti geomorfologiche	NO
UCP - componenti idrologiche	NO
UCP - componenti botanico-vegetazionali	NO
UCP - componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	NO
UCP - componenti culturali ed insediative	NO
UCP - componenti dei valori percettivi	NO
D. Lgs. 42/04 - D.G.R. 1503/04	NO

**Tabella 5 - Vincolistica - PPTR**

VINCOLO INDIVIDUATO DALL'AdB PUGLIA	PRESENZA DEL VINCOLO
Pericolosità Geomorfologica	NO
Pericolosità Idraulica	NO
Rischio	NO

**Tabella 6 - Vincolistica AdB**

Come è stato ben sintetizzato dalla precedente tabella, il nascente impianto della SE.BI S.r.l., oltre ad essere localizzato in zona tipizzata Zona Industriale dal vigente strumento urbanistico del Comune di Sava, quindi in area assolutamente compatibile con il tipo di intervento, non presenta

alcun tipo di criticità ambientale, paesaggistico, territoriale. Questo è vero sia per la pianificazione esistente che per i generali criteri ed indirizzi pianificatori e di sviluppo territoriali futuri.

***Questa semplice ratifica documentale acclara sin d'ora la certezza della compatibilità ambientale fatti salvi la correttezza del ciclo produttivo aziendale.***

Alla luce di quanto affermato è evidente che per l'autorizzazione dell'impianto "de quo" non risulta necessaria alcuna autorizzazione endoprocedimentale paesaggistica e/o territoriale, finalizzata ad implementare elementi di tutela atti a perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico e ambientale, previsti dalle diverse Norme Tecniche di Attuazione.

## **6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

### **6.1. Attività da svolgere e descrizione del ciclo produttivo**

Le attività che la ditta SE.BI. S.r.l. intende svolgere saranno così organizzate:

**Zona 1:** centro raccolta ed impianto di trattamento veicoli fuori uso;

**Zona 2:** rifiuti metalli ferrosi;

**Zona 3:** rifiuti metalli non ferrosi;

**Zona 4- Uffici:** Front office, uffici, sala riunioni, laboratorio, ufficio pesa, WC;

**Zona 4-Capannone:** metalli ferrosi e non ferrosi

**Zona 5, Z:** Altri rifiuti non pericolosi.

**Zona 6:** Raee e rifiuti diversi non pericolosi

**Zone X, Y, :** Rifiuti pericolosi

Qui di seguito vengono descritte prima le attività svolte nell'impianto trattamento dei veicoli fuori uso, successivamente le attività di recupero svolte per gruppi omogenei di rifiuti.

### **6.2. ZONA 1: IMPIANTO TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO**

La presente attività è pertinente sia al contenuto dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06 sia al D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209.

L'impianto SE.BI S.r.l. vuole essere autorizzato a svolgere l'attività di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi fuori uso e loro parti, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 (come modificato dal D.Lgs. 149/2006, mantenuto espressamente in vigore dall'art. 227 del D. Lgs. 152/2006), e contestuali operazioni di recupero dei materiali (operazioni R13 – R4) ai sensi dell'Allegato C, PARTE QUARTA D.Lgs. 152/2006.

Nello specifico le operazioni richieste, individuate nell'allegato B alla parte IV del D.lgs, 152/2006 e ss.mm.ii., sono di seguito riportate:

- *D 13 - Raggruppamento preliminare prima delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;*
- *D 14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D13;*
- *D 15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;*

E' necessario considerare, inoltre, la parte dei rifiuti che saranno poi inviati a recupero come ad esempio oli, batterie, antigelo ecc. per i quali si effettuano operazioni di recupero consistenti nella sola messa in riserva. Operazione individuata dall'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come:

- *R 13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.*

Per il recupero dei metalli e dei composti metallici si richiede di effettuare operazione di recupero individuata dall'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come:

- *R 4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.*

In particolare l'impianto di trattamento verrà organizzato nei seguenti settori:

- *settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;*
- *settore di trattamento del veicolo fuori uso (messa in sicurezza);*
- *settore di stoccaggio rifiuti recuperabili pericolosi;*
- *settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili non pericolosi;*
- *settore di stoccaggio rifiuti non pericolosi P.F.U.;*
- *settore di deposito dei veicoli trattati;*
- *settore deposito parti di ricambio;*
- *settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica.*

### **6.2.1. Criteri generali di gestione**

Si premette quanto segue:

- *Nell'area di conferimento non si effettuerà alcun accatastamento dei veicoli.*
- *Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è prevista la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.*
- *L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non supererà i cinque metri di altezza.*
- *Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione saranno stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.*
- *Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili sarà realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.*

- *Le operazioni di stoccaggio saranno effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.*
- *I pezzi smontati saranno stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli saranno stoccati su basamenti impermeabili.*

Il ciclo lavorativo, quindi, si può così riassumere:

- *arrivo dei veicoli provenienti da post-consumo (incidentati o da demolire perché obsoleti) mediante trasporto effettuato in proprio o da terzi;*
- *presa in carico dei formulari di identificazione dei rifiuti all'ufficio di accettazione, che ne verifica la corretta compilazione: provenienza, codice C.E.R., targa del mezzo, nome dell'autista ecc;*
- *accertamento della corrispondenza del numero indicato sul telaio dell'autovettura con il numero riportato sui documenti di circolazione e CDP;*
- *compilazione del certificato di radiazione ed inoltro al PRA della pratica di radiazione per demolizione;*
- *pesa del veicolo e controllo con il rivelatore radiometrico;*
- *in attesa della avvenuta radiazione dal PRA il veicolo viene inviato nell'area "settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento" su platea cementata impermeabile coperta da tettoia, adiacente al capannone B.*

Il veicolo, dall'area di stoccaggio viene portato nella zona adiacente adibita alla messa in sicurezza che viene eseguita con l'ausilio di utensili manuali e apposito impianto di bonifica per veicoli fuori uso e mediante posizionamento dell'autoveicolo su apposito ponte con sottostante vasca di raccolta di sicurezza.

### **6.2.2. Modalità di esecuzione delle operazioni per la messa in sicurezza del veicolo**

Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, consisteranno nella:

- *rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;*
- *rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;*
- *rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;*
- *prelievo del carburante e avvio al riuso;*
- *rimozione con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;*

- *rimozione dei filtri olio, che sarà privato dell'olio previa scolatura; l'olio ottenuto sarà stoccato con gli oli lubrificanti; i filtri saranno depositati in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;*
- *rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;*
- *rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.*

I rifiuti ottenuti da queste operazioni saranno raccolti e depositati separati in appositi contenitori (**Zona 1 - settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi**).

### **6.2.3. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio**

Verrà effettuato lo smontaggio ed il deposito delle parti di ricambio che possono essere commercializzati (art. 15, comma 7 del D.Lgs. 209/03), nonché dei materiali e dei componenti recuperabili e verranno eseguite le seguenti operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio (punto 7 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/03):

- a) rimozione del catalizzatore e deposito dello stesso in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;*
- b) rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;*
- c) rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;*
- d) rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquido, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;*
- e) rimozione dei componenti in vetro.*

Nella **zona 1- Tettoia 5** "settore di deposito delle parti di ricambio" saranno depositate le parti di ricambio di cui all'art. 15, comma 7 del D.Lgs. 209/03.

I rifiuti recuperabili pericolosi saranno stoccati nella "**Zona 1**" e "**Zona X**" (in modo specifico verranno stoccati gli olii, le batterie e accumulatori, altri rifiuti pericolosi) ed i non pericolosi nella "**Zona 2**" e "**Zona 4**".

I rifiuti non pericolosi, quali i pneumatici fuori uso e sportelli per auto vengono stoccati nella "**Zona 1**".

Ciò che resta del veicolo viene messo a riserva nell'area "deposito dei veicoli trattati" "**Zona 1**", tramite escavatore gommato con polipo e/o carrello elevatore elettrico o avviato direttamente alla pressatura.

Il veicolo messo a riserva nell'area sopradetta viene successivamente ripreso mediante gli stessi mezzi di movimentazione e portato nell'area dove è posizionata la pressa cesoia "**Zona 2**" per l'operazione di pressatura e/o taglio per l'ottenimento di cubi compattati. La macchina, in modalità pressa, alla fine del ciclo di compattazione espelle automaticamente attraverso la paratia mobile il cubo formato dal materiale compattato. La funzione cesoia offre la possibilità di tranciare materiali difficilmente compattabili. Le caratteristiche della pressa cesoia automatica sono specificate nella scheda tecnica allegata alla presente Relazione Tecnica. I cubi compattati così ottenuti vengono stoccati nella parte dell'area esterna "**Zona 2**", in cassoni scarrabili coperti da teloni impermeabili, già pronti per essere venduti come MPS.

#### **6.2.4. Quantitativi rifiuti**

Nell'impianto si intendono trattare 1500 autoveicoli all'anno. Le effettive quantità dei vari materiali recuperabili dal trattamento di n. 500 autoveicoli di varia marca e modello è pubblicata sul rapporto FISE Assoambiente "*Rapporto sui veicoli fuori uso – raccolta, trattamento e recupero dei veicoli conferiti alla demolizione*". In particolare per una campionatura su 500 veicoli di vari modelli e marche dai veicoli in ingresso (cod. 16.01.04\* veicoli fuori uso) si generano tutti gli altri rifiuti pericolosi e non pericolosi di seguito elencati (da pubblicazione FISE – ASSOAMBIENTE,2005):



NUOVO CER (Decisioni CE 2000/532, 2001/118 e 2001/119)	
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui la voce 16.01.11
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui la voce 16.01.14
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui le voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13, 16.01.14
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
16.10.02	Soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01
16.10.04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03
19.10.03*	Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03

Figura 2 - Rifiuti pericolosi e non pericolosi

Tra cui quelli recuperabili:

TIPOLOGIA (DM 5/2/1998)		CER 2000/532
2.1	Rottami di vetro	16.01.20
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	16.01.17
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza (art. 46, D.Lgs. 22/1997) e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	16.01.06 16.01.16 16.01.17 16.01.18 16.01.22
5.5	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	16.08.01
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	16.01.18 16.01.22
6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	16.01.19
6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	16.01.19
6.6	Imbottiture sedili in poliuretano espanso	16.01.19
6.11	Pannelli sportelli auto	16.01.19
8.4	Rifiuti di materiali tessili composti e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	16.01.22
10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	16.01.03

Figura 3 - Rifiuti non pericolosi recuperabili

### **Tonnellate complessive e numero di autovetture da trattare**

L'impianto intende trattare circa 1500 veicoli/anno con peso medio cadauno di circa 900 Kg per un totale di circa Kg 1.350.000 = 1350 t/anno.

Per quanto ai volumi si ottiene, assumendo l'ingombro di una autovettura media pari a:

$1,5 \times 1,5 \times 4 \text{ m} = 9 \text{ m}^3$ , un volume totale di autovetture pari a:  $1500 \times 9 = 13500 \text{ mc/anno}$ .

### **Quantitativi di componenti prodotti**

Al fine di individuare le effettive quantità dei vari materiali contenuti nei veicoli si fa riferimento ad una campionatura su 500 veicoli di vari modelli e marche. I risultati sono riportati su un rapporto FISE Assoambiente "Rapporto sui veicoli fuori uso – raccolta, trattamento e recupero dei veicoli conferiti alla demolizione", di cui segue lo stralcio che si riporta di seguito:

**Tabella 1: Trattamento di n. 500 veicoli a campione**

COMPONENTI	PESO TOTALE Kg 442.441 PESO MEDIO Kg 885		VEICOLI TRATTATI n. 500 ESEMPLARI DI DIVERSI MODELLI E MARCHE				
	% 900	Kg/u	Kg	V	Min	Min/u	% 500
OLI ESAUSTI (MOT./CAMBIO)	0.5	4.1	2.068	500	2.680	5.3	100
OLIO FRENI	0.01	0.13	64	475	1.750	3.6	95
ANTIGELO/LIQ. REFRIGER.	0.4	3.1	1.537	470	2.080	4.4	94
ACCUMULATORI AL PIOMBO	1.1	9.9	4.945	475	1.865	3.9	95
OLI IDRAULICI	0.01	0.04	21	45	120	2.6	9
CFC (ARIA CONDIZIONATA)			3	10	140	14	2
AIR BAG				10	50	5	2
BOMBOLA GAS	0.04	0.4	192	20	265	13.2	4
CARBURANTE	0.4	3.2	1.587	355	1.845	5.2	71
CATALIZZATORI	0.03	0.3	150	25	145	5.8	5
PNEUMATICI	3.6	32	16.000	496	10.960	22	99
VETRO	2.44	22	11.000	500	9.845	19.7	100
IMBOTTITURE SEDILI	0.26	2.2	1.112	190	3.950	20.7	38
PARAURTI IN P.P.	0.7	6.1	3.035	385	4.000	10.4	77
PLANCIA + RIVESTIM. VARI	2.2	19.2	9.600	225	3.475	15.4	45
SERBATOIO CARBURANTE	0.35	3.1	1.532	300	2.030	6.7	60
VASCHETTE (VETRI+RAFFR.)	0.2	1.2	599	485	1.000	2	97
PORTAFILTRO ARIA	0.07	0.6	316	310	890	2.8	62
PASSARUOTE (PP)	0.02	0.2	90	110	335	3.04	22
COPPE RUOTA (PA)	0.07	0.6	280	255	305	1.2	51
MOTORE/CAMBIO	15	133	66.420	500	11.480	22.9	100
ALTRE PARTI	24	208	104.000	500	10.220	20.4	100
CARCASSA privata delle parti	48.60	436	217.890	500	7.665	15.3	100
<b>TOTALI</b>	<b>100</b>	<b>885</b>	<b>442.441</b>	<b>/</b>	<b>77.095</b>	<b>225</b>	

**Legenda valori:**

% 900 = percentuale calcolata su peso medio kg 900

Kg/u = peso medio unitario calcolato su 500 veicoli trattati complessivamente

Kg = peso totale dei materiali selezionati

V = numero veicoli contenenti lo specifico componente

Min = valore complessivo del tempo impiegato per la selezione

Min/u = valore unitario del tempo impiegato su singolo veicolo per lo specifico componente

% 500 = percentuale di veicoli trattati per il singolo componente

Fonte: Gruppo Demolitori (veicoli fuori uso)

**Figura 4 - Trattamento di 500 veicoli a campione**

Sulla base dei risultati della suddetta campionatura, estendendo le percentuali a **1500** veicoli, (cod. 16.01.04\* veicoli fuori uso) si ottengono i seguenti quantitativi:



## Sintesi in linguaggio non tecnico

Impianto trattamento veicoli fuori uso –  
Impianto trattamento e recupero altri rifiuti

**SE.BI S.r.l.**

SCHEDA TECNICA:		RIFIUTI IN ENTRATA		DITTA SE.BI S.r.l.		Valutazione di Impatto Ambientale	
	Descrizione CER (denominazione, provenienza, stato fisico, caratteristiche rifiuto, altro)		Quantitativi	Operazioni di recupero R e D	Descrizione trattamento	Caratteristiche delle materie e/o dei prodotti ottenuti	
N. CER	Descrizione	Denominazione (definizione CER)	T/anno 1350				
16 01 04*	Auto da bonificare*	Veicoli fuori uso		D13   D14 D15	Messa in sicurezza e smontaggio	Parti di ricambio per auto – rifiuti riciclabili	

**Tabella 7 - Rifiuti in entrata dei veicoli fuori uso**





### **Sintesi in linguaggio non tecnico**

*Impianto trattamento veicoli fuori uso –  
Impianto trattamento e recupero altri rifiuti*

**SE.BI S.r.l.**

Tipologie (D.M. 05/02/98) e descrizione dei rifiuti	CODICI CER	Quantitativi	Operazioni
<b>6.11</b> Pannelli sportelli auto	070213; 070299; 120105; 160119  (max 1000)	150	R13
<b>10.2</b> Pneumatici non ricostruibili. Camera d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	160103	500	R13

**TOT. T/ANNO = 1350**

**TOT. m<sup>3</sup>/ANNO = 13500**

**Rifiuti pericolosi da autorottamazione:**

**324 t/anno** (peso specifico medio variabile tra 2,5 a 3,8 t/m<sup>3</sup>) di rifiuti pari ad un massimo di 102,8 m<sup>3</sup>/anno di rifiuti pericolosi;

**Rifiuti non pericolosi da autorottamazione:**

**756 t/anno** (peso specifico medio variabile tra 4,2 a 5,6 t/m<sup>3</sup>) di rifiuti pari ad un massimo di 154,2 m<sup>3</sup>/anno di rifiuti non pericolosi;

Tenuto conto di circa 260 gg. lavorativi nell'arco dell'anno si ottengono i seguenti quantitativi giornalieri:

**rifiuti pericolosi:** 324/260 t/anno = 1,24 t/g = 1240 Kg/Giorno;

su complessivi 102,8 mc<sup>3</sup>/anno.

**rifiuti non pericolosi:** 756/260 t /anno = 2,90 t/g = 2900 Kg/Giorno;

su complessivi 154,2 m<sup>3</sup>/anno.

### **6.2.5. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti**

Dalla lavorazione summenzionata dei rifiuti possiamo ottenere:

- *materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.*
- *materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.*
- *componenti di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre (assali, ruote, ecc.) utilizzabili per lo scopo originario;*
- *metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.*

### **6.2.6. Criteri per lo stoccaggio**

L'impianto è stato predisposto allo stoccaggio, nel rispetto dei termini di durata dello stoccaggio temporaneo, dei quantitativi, della compatibilità e nel rispetto delle norme che disciplinano lo stoccaggio delle sostanze pericolose. I rifiuti saranno posizionati in modo da scongiurare ogni pericolo per le persone e per l'ambiente e tenendo presente quanto previsto dal punto 4 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/03.

Pertanto i contenitori mobili, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, avranno un'adeguata resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, saranno provvisti di sistema di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

I fusti utilizzati per la raccolta dei rifiuti liquidi pericolosi saranno dotati di un bacino di contenimento di capacità pari al fusto stesso, oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più fusti, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei fusti e, in ogni caso, non inferiore al volume del fusto di maggiore capacità. Sui recipienti sarà apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

Lo stoccaggio degli accumulatori sarà effettuato in appositi contenitori dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

Per quanto riguarda lo stoccaggio degli altri rifiuti pericolosi verranno prese in considerazione le necessarie precauzioni atte a lavorare nel rispetto delle norme comportamentali nella gestione dei rifiuti. Sarà evitata ogni forma di miscelazione, in quanto contraria alla normativa vigente oltre che potenzialmente pericolosa.

### 6.3. ZONA 2: RIFIUTI METALLI FERROSI

Le attività di trattamento rifiuti speciali costituiti da metalli ferrosi in genere, verranno eseguiti nella **Zona 2**.

Le fasi di lavorazione si diversificano secondo la tipologia del rifiuto, del tipo di raccolta da cui proviene il carico (microraccolta o carichi omogenei) e dal tipo di operazione a cui è sottoposto il rifiuto (es. cernita, selezione, stoccaggio, etc.).

A prescindere dalla tipologia del rifiuto in ingresso, abbiamo le seguenti fasi di lavoro:

- presa in carico dei formulari di identificazione dei rifiuti all'ufficio di accettazione, il quale ne verifica la corretta compilazione (es. provenienza, codice C.E.R. e corrispondenza con il rifiuto trasportato, targa del mezzo, nome dell'autista etc.);
- scarico dei rifiuti dall'automezzo tramite ribalta del cassone o con l'ausilio del caricatore tipo "ragno" nell'apposito settore di conferimento Rifiuti Ferrosi (**Zona 2**).

Successivamente verranno effettuate le operazioni di cernita e selezione del materiale in modo da avere carichi omogenei e stoccati rispettivamente nella suddetta zona come da elaborato grafico dedicato.

Di seguito si riportano le tipologie e i quantitativi di rifiuti che si intendono trattare:

Tipologia <sup>1</sup>	Descrizione dei rifiuti e codici C.E.R.	Operazioni di recupero	Capacità di recupero annua <sup>3</sup> [t/anno]	Stoccaggio istantaneo [t/d]
<b>3.1</b>	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120101], [120102], [100210], [16017], [150114], [170405], [190118], [190102], [200140], [191202], e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299],	R13, R4	30.000	1200
<b>5.1</b>	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997	R13, R4	3.000	50



Tipologia <sup>1</sup>	Descrizione dei rifiuti e codici C.E.R.	Operazioni di recupero	Capacità di recupero annua <sup>3</sup> [t/anno]	Stoccaggio istantaneo [t/d]
	n.22 e successive modifiche e integrazioni e al Decreto Legislativo 24 Giugno 2003 n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [160116] [160117] [160118] [160122] [160106].			
<b>5.2</b>	Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri privi di amianto e risultati da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n.22 e successive modifiche e integrazioni [160106] [160116] [160117] [160118] [160122].	R13, R4	5000	50
Rifiuti di ferro e acciaio	19 10 01	R13, R4	1500	50
Scorie non trattate	100210	R13, R4	50	5
Rifiuti non specificati altrimenti	100299	R13, R4	50	5
Limatura e trucioli materiali ferrosi	120101	R13, R4	50	5

Tipologia <sup>1</sup>	Descrizione dei rifiuti e codici C.E.R.	Operazioni di recupero	Capacità di recupero annua <sup>3</sup> [t/anno]	Stoccaggio istantaneo [t/d]
Polveri e particolato materiali ferrosi	1200102	R13, R4	50	5
Rifiuti non specificati altrimenti	120199	R13, R4	50	5

Tabella 8 - Tipologie e quantitativi dei rifiuti metallici ferrosi

**Totale: 42.000 t/anno**

**16.800 m<sup>3</sup>/anno**

#### **6.4. ZONA 3: MATERIALI METALLICI NON FERROSI**

Il piazzale sarà riorganizzato per adibirlo funzionalmente all'attività di recupero anche dei materiali non ferrosi.

Di seguito si riporta in modo specifico la descrizione della nuova organizzazione e della collocazione delle aree che, per i materiali non ferrosi sono diversi tra la Zona 3 e la Zona all'interno del capannone – Zona 4 (dove si troveranno i metalli non ferrosi di maggior pregio , quindi in luogo maggiormente protetto) come evidente nell'elaborato grafico dedicato.

I materiali in arrivo nella zona di conferimento iniziale sono di norma già idonei come dimensioni per essere inviati alle fonderie, e pertanto non vengono lavorati, ma solo cerniti e stoccati sulla base della loro tipologia: rame, piombo, zinco, alluminio, ottone etc. (**zona 3 e zona 4**) in appositi box.

Solo in caso di materiale con dimensioni più voluminose lo stesso viene, prima dello stoccaggio, ridotto di dimensioni mediante cesoia . Tale cesoia, completamente dotata di dispositivi di sicurezza in conformità alle norme CE, è in grado di tagliare cavi elettrici e materiali ferrosi leggeri sviluppando una potenza di taglio fino a 4000 Kg.

I fili di rame e/o di alluminio con rivestimento plastico, per la separazione del metallo dalla plastica, vengono trattati all'interno di una macchina pelacavi. Tale macchina è stata progettata per separare il rame o l'alluminio dalla guaina del cavo elettrico.

Per il riciclaggio di cavi elettrici, invece, sarà utilizzato un impianto compatto riciclaggio cavi modello SINCRO 430 E, completamente insonorizzato. La macchina è costituita da una monoscocca in lamiera d'acciaio dello spessore di 4 mm nella quale sono state ricavate le asole per l'inserimento delle forche del muletto ed è composta da:

- un granulatore a 3 lame rotanti e 2 controlame, alloggiato sopra la camera di separazione (n° S25-45 SINCRO 430 E);
- un separatore a secco alloggiato all'interno della scocca;
- un'aspirazione e abbattimento polveri in depressione a circuito chiuso (senza emissioni in atmosfera) contenente anche un filtro a rete.

Destinazioni finali: il rame ottenuto verrà trasportato in fonderia e acciaieria, invece la gomma verrà trasferita presso altri impianti autorizzati ad effettuare i successivi recuperi.

Di seguito si riportano le tipologie e i quantitativi di rifiuti che si intendono trattare:

Tipologia <sup>1</sup>	Descrizione dei rifiuti e codici C.E.R.	Operazioni di recupero	Capacità di recupero annua <sup>3</sup> [t/anno]	Stoccaggio istantaneo [t/d]
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe [110599], [110501], [150104], [191203], [120104], [170401], [191002], [170403], [170404], [170406], [170407], [191002], e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai seguenti codici [100899], [120199]	R13, R4	10.000	100

Descrizione dei rifiuti	Codice CER	Quantitativi [t/anno]	Operazioni
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	17 04 11	1.000	R13,R4
Ferro ed acciaio	17 04 05	10.000	R13,R4
Alluminio	17 04 02	10.000	R13,R4

Tabella 9 - Tipologie e quantitativi dei rifiuti metallici non ferrosi

**Totale: 31.000T/anno**  
**20.667 m<sup>3</sup>/anno**

## 6.5. ZONA 4: UFFICI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Nell'edificio vengono svolte le attività d'ufficio, amministrativa e commerciale che consistono nel ricevimento posta ordinaria, fax, elaborazione di documenti, bolle, fatture, ordini, compilazione registri di carico e scarico dei rifiuti, archiviazione, controlli e verifiche sui rifiuti in ingresso mediante pesa e controllo radiometrico etc. Esso è composto dai seguenti ambienti: front office, uffici, sala riunioni, laboratorio, ufficio pesa, WC.

## 6.6. ZONA 5: ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI (DIFFERENZIATA)

Come già accennato la SE.BI è già autorizzata alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi e nel presente progetto la messa in riserva di tali tipologie di rifiuti viene esclusivamente riorganizzata nell'area dedicata (**Zona 5**).

La zona è particolarmente vocata per il conferimento, per la cernita e la lavorazione di tutti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. La società, inoltre, chiede l'autorizzazione per il recupero di altre tipologie di rifiuti non pericolosi che verranno stoccati in aree adeguate. La zona 5 è organizzata come si evince dal layout, ovvero con ampie aree dedicate al conferimento ed aree dedicate alla selezione e cernita e quindi alla riduzione volumetrica mediante pressa posta alla fine del ciclo di lavorazione. Tali aree saranno protette da tettoie metalliche al fine di agevolare le lavorazioni anche in caso di cattivo tempo ..... coperture, tuttavia non cogenti dal punto di vista strettamente normativo ed autorizzativo.

Di seguito vengono indicate le tipologie con i rispettivi quantitativi di rifiuti di cui si chiede l'autorizzazione per la messa in riserva.

Tipologia <sup>1</sup>	Descrizione dei rifiuti e codici C.E.R.	Operazioni di recupero	Capacità di recupero annua <sup>3</sup> [t/anno]	Stoccaggio istantaneo [t/d]
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche imballaggi [150101], [150105] [150106] [200101]	R13, R3	10.000	50
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112].	R13, R3	7.000	100
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi	R12, R13, R3	10.000	50

Tipologia <sup>1</sup>	Descrizione dei rifiuti e codici C.E.R.	Operazioni di recupero	Capacità di recupero annua <sup>3</sup> [t/anno]	Stoccaggio istantaneo [t/d]
	medico-chirurgici [150102]; [170203]; [191204]; [200139]			
<b>6.5</b>	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [070213] [160119] [120105]	R12, R13, R3	100	1
<b>6.6</b>	Imbottiture sedili in poliuretano espanso [070213] [160119] [120105]	R13	800	25
<b>8.4</b>	Rifiuti materiali tessili composti e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali 040221; 040222; 040209; 160122; 200110; 200111	R13	400	50
<b>9.1</b>	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101; 030105; 150103; 030199; 170201; 200138; 191207; 200301	R13	5.000	100

<b>Descrizione dei rifiuti</b>	<b>Codice CER</b>	<b>Quantitativi T/anno</b>	<b>Operazioni</b>
Rifiuti ingombranti	200307	5.000	R13

Descrizione dei rifiuti	Codice CER	Quantitativi T/anno	Operazioni
Imballaggi in carta e cartone	15 01 01	500	R13, R3
Imballaggi in plastica	15 01 02	500	R12, R13, R3
Imballaggi in legno	15 01 03	300	R13
Imballaggi in materiali compositi	150105	400	R13
Imballaggi	---	10.000	R13, R3
Imballaggi in vetro	15 01 07	500	R13
Carta e cartone	19 12 01	12	R13

Tabella 10 - Tipologie e quantitativi di altri rifiuti non pericolosi

**Totale : 55.512 t/anno**

**69.390 m<sup>3</sup>/anno**

#### **6.7. ZONA 6: RAEE E ALTRI MATERIALI NON PERICOLOSI**

Di seguito si riportano le tipologie e i quantitativi di rifiuti che si intendono trattare:

Descrizione dei rifiuti	Codice CER	Quantitativi T/anno	Operazioni
<b>5.6</b> Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160216; 160214; 200136	1000	R13
<b>5.7</b> Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216; 170402; 170411	50	R13
<b>5.8</b> Spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401; 170408; 170411; 160199; 160122; 200136; 110114; 110299; 110206.	250	R13
<b>5.16</b> Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160216; 160214; 110114; 110299; 110206.	1000	R13

Descrizione dei rifiuti	Codice CER	Quantitativi T/anno	Operazioni
<b>5.19</b> Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160202; 160216; 160214; 200136	1000	R13

**ZONA Z – ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

Descrizione dei rifiuti	Codice CER	Quantitativi	Operazioni
Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	080313	20	R13
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	30	R13
Limatura e trucioli di materiali ferrosi	12 01 01	600	R13
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03	10	R13
Imballaggi metallici	15 01 04	900	R13
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	15 02 03	100	R13
Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	19 01 02	100	R13
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	40	R13

**6.8. ZONE X,Y, : MATERIALI PERICOLOSI**

Le aree identificate come zona X, Y, Z, verranno adibite alla messa in riserva di rifiuti pericolosi. Tali aree saranno delimitate da New Jersey. In ciascuna area verranno stoccati rifiuti appartenenti alla stessa categoria, ognuno stoccato in opportuni contenitori. Le varie tipologie di rifiuti, quindi, verranno stoccate separatamente per evitare contatto tra tipologie di rifiuti differenti.

Per queste tipologie di rifiuti la società effettuerà solo la messa in riserva senza alcuna operazione di trattamento, prima del conferimento ad altri centri di recupero.

Di seguito si riportano le tipologie e i quantitativi di rifiuti che si intendono trattare:

<b>ZONA X – RIFIUTI PERICOLOSI E NON</b>			
<b>Descrizione dei rifiuti</b>	<b>Codice CER</b>	<b>Quantitativi</b>	<b>Operazioni</b>
Batterie al piombo	160601*	3000 T/anno	R13
Batterie al nichel-cadmio	160602*	300 T/anno	R13
Batterie contenenti mercurio	160603*	300 T/anno	R13
Batterie alcaline (tranne 160603)	160604	50 T/anno	R13
Altre batterie ed accumulatori	160605	50 T/anno	R13
Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	160606*	50 T/anno	R13
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160203 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133*	300 T/anno	R13

<b>ZONA Y – RIFIUTI PERICOLOSI</b>			
<b>Descrizione dei rifiuti</b>	<b>Codice CER</b>	<b>Quantitativi</b>	<b>Operazioni</b>
Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	08 03 17*	12 T/anno	R13
Materiali isolanti contenenti amianto	17 06 01*	1000 T/anno	R13
Materiali da costruzione contenenti amianto	17 06 05*	1000 T/anno	R13

Tabella 11 - Tipologie e quantitativi di altri rifiuti pericolosi

**Totale : 5.950 T/anno – Pericolosi**

**Totale : 150 T/anno – Pericolosi**

**8.500 m<sup>3</sup>/anno**



## **6.9. Quantitativi totali di rifiuti**

Riepilogando la ditta SE.BI s.r.l. chiede “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi:

- **AUTODEMOLIZIONE** (Zona 1)
- **RIFIUTI NON PERICOLOSI**
- **Metalli ferrosi** (Zona 2 – Zona 4)
- **Rifiuti metalli non ferrosi** (Zona 3 – Zona 4)
- **Altri rifiuti non pericolosi** (Tettoie 1-2-3-4-5)

**Il quantitativo totale per il quale si richiede l’Autorizzazione Unica è pari a circa 142.142T/anno .**

**Di cui 474 T/anno pericolosi e 141668 T/anno non pericolosi.**

Si specifica che lo stoccaggio istantaneo, anche al fine del calcolo della polizza fideiussoria è il seguente:

- 2000 t ( stoccaggio massimo per i rifiuti non pericolosi)
- 150 t (stoccaggio massimo per i rifiuti pericolosi)
- 

## **7. ANALISI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Nei capitoli precedenti sono stati analizzati con attenzione tutti i quadri di riferimento della problematica ovvero quello normativo, programmatico, progettuale ed ambientale. Allo stato dell'arte, quindi, è possibile avere una visione complessiva dell'intervento che l'azienda SE.BI S.r.l. si accinge ad effettuare e dello scenario complessivo nel quale essa si inserisce.

Scopo del presente capitolo è, partendo dalla conoscenza dei diversi quadri sopra riportati, stimare gli impatti ambientali in fase di costruzione, gestione e post-gestione dell'impianto in questione.

In particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla conformazione e all'integrità fisica del luogo si devono esaminare le attività che possono provocare fenomeni di inquinamento localizzato come l'emissione di polveri e rumori, l'inquinamento dovuto a traffico veicolare, ecc. Tali fenomeni indubbiamente concorrono, nella maggioranza dei casi, a generare un quadro di degrado paesaggistico soprattutto in territori già compromessi dall'antropizzazione forzata.

### **7.1. Impatto sull’atmosfera**

Nel caso dell’attività in progetto le potenziali fonti di inquinamento atmosferico possono essere collegate al funzionamento dei mezzi meccanici (pala, camion) ed alle operazioni di triturazione e riduzione dimensionale di rifiuti non pericolosi (triturazione delle plastiche, sminuzzamento del ferro e di materiali non ferrosi e di altri rifiuti non pericolosi) e loro movimentazione.

Il primo aspetto può essere considerato ininfluenza poiché i mezzi che opereranno ad intra ed ad extra dell'impianto presentano specifiche tecniche che soddisfano pienamente, per quanto riguarda le emissioni, i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda invece la produzione di polveri essa è molto modesta, ma può essere sicuramente ulteriormente contenuta ed abbattuta con l'adozione di opportune soluzioni tecniche.

Le sorgenti di inquinamento da polvere possono essere suddivise in due principali categorie: quelle circoscritte e quelle diffuse.

Le prime sono legate alle fasi del ciclo di lavorazione e quindi al funzionamento dei macchinari che si trovano all'interno di una vasta area recintata e quindi, di fatto, dimensionalmente confinate.

Le seconde, invece, dipendono dalle condizioni dei piazzali e dalle caratteristiche dei materiali in deposito (pezzatura, contenuto d'acqua, forma e posizione dell'accumulo, ecc...).

Si deve inoltre osservare che, in tutti i processi di formazione e diffusione di polveri, anche le caratteristiche meteorologiche (soprattutto umidità e ventilazione) giocano un ruolo importante.

Per quanto riguarda gli effetti delle polveri sull'apparato respiratorio, essi sono ormai ben noti, ma occorre rammentare che, a determinarne la pericolosità, sono alcuni parametri quali la concentrazione, la granulometria delle particelle e, soprattutto, la composizione chimico-mineralogica delle stesse.

Nel caso specifico, in presenza cioè di polveri "inerti" (vale a dire prive di specifica azione patogena sull'uomo o sugli animali) il disturbo ambientale negli ambienti lavorativi, dove la concentrazione delle stesse è comunque modesta, è mitigato con opportune coperture negli stoccaggi ovvero umidificazione dei cumuli nei periodi più caldi e polverosi.

## **7.2. Impatto da traffico indotto**

Per quanto riguarda il volume di **traffico giornaliero medio (TGM)** prodotto dall'esercizio a pieno regime dell'impianto, esso risulta staticamente irrilevante, considerando il quantitativo massimo annuo trattabile nell'impianto.

L'impatto sul traffico esercitato dalla presenza dell'impianto può ritenersi certamente non significativo, anche in considerazione del fatto che il traffico si distribuirà su una rete viaria conseguentemente dimensionata per la circolazione intensa, anche di mezzi di grosse dimensioni. Inoltre, non vi è una sommatoria degli impatti derivanti dal traffico indotto sull'area d'intervento.

## **7.3. Impatto ambiente idrico**

Relativamente all'ambiente idrico superficiale, la zona risulta essere costituita quasi interamente da depositi marini rappresentati da calcareniti e calcari.

Il reticolo idrografico superficiale risulta più significativo in corrispondenza degli areali caratterizzati da una minore permeabilità che limita di fatto l'infiltrazione nel sottosuolo.

Inoltre, nelle immediate vicinanze dell'area di espansione, non sono presenti solchi erosivi; la presenza dell'impianto non intercetta flussi idrici superficiali, variandone il loro percorso.

Dagli studi idrogeologici effettuati nella zona interessata dall'opera di progetto è risultata la presenza di un unico acquifero, circolante nel basamento calcareo. Il livello statico di alcuni pozzi ubicati nella immediate vicinanze è mediamente ad oltre 100 m di profondità dal p.c. Questo banco

di calcari e calcareniti costituisce dunque barriera idrogeologica di protezione della falda, anche nei confronti di eventuali sfasamenti/guasti dell'impianto di trattamento.

Quindi, in conclusione, NON esiste per la qualità della risorsa idrica alcun impatto negativo direttamente imputabile alla presenza ed all'esercizio dell'impianto realizzando della SE.BI srl.

#### **7.4. Impatto suolo-sottosuolo**

L'attività che la SE.BI S.r.l. intende implementare, acquisite tutte le autorizzazioni necessarie, NON AVRÀ IMPATTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO.

Nello specifico:

- **SUOLO:** *Le uniche interferenze che l'attività aziendale avrà con il suolo, meglio con gli strati superficiali del suolo, saranno costituite dalla dispersione delle trincee drenanti a valle dell'impianto di prima pioggia progettato;*
- **SOTTOSUOLO:** *Lo stabilimento della SE.BI S.r.l. è già esistente quindi, oltre a non avere alcun tipo di interferenza con il sottosuolo, è evidente che non esiste neanche una fase di cantierizzazione dell'impianto in cui sarebbe stato possibile un simile impatto.*

#### **7.5. Impatto vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi**

I possibili impatti su flora, fauna ed ecosistemi potrebbero essere di tipo indiretto e derivare dal traffico veicolare, da emissioni in atmosfera e da emissioni acustiche.

Tali impatti si possono ritenere, come motivato precedentemente, non rilevanti essendo praticamente non significativo l'incremento veicolare rispetto alla normale circolazione della Zona Industriale. La stessa considerazione è applicabile alle emissioni non facenti parte del ciclo produttivo ovvero di emissioni acustiche tenendo, altresì, conto della peculiarità normativa della Zona Industriale di cui al D.M. 447/95 e ss.mm.ii.

L'area d'intervento non presenta ambienti significativi sotto il profilo naturalistico; essa non ricade all'interno o al confine di aree protette o parchi, non sottrae o non interferisce su nicchie ecologiche o habitat che possano rivestire un particolare interesse per la componente floristica e faunistica.

#### **7.6. Impatto salute pubblica**

L'impatto sulla salute possiamo considerarlo prossimo allo zero. Come ampiamente motivato l'attività in fase di implementazione non genera alcun impatto significativo su alcune delle matrici ambientali sia in relazione ai presidi ambientali adottati in fase di progettazione che in relazione alla capacità stessa dell'impianto ovvero le sue potenzialità dimensionali.

Fondamentale, inoltre, risulta la sua localizzazione in Zona Industriale ovvero lontano da ogni concentrazione significativa di natura residenziale e/o vocata a servizi sociali (scuole, ospedali, case di riposo, ecc)

#### **7.7. Impatto sul patrimonio naturale e storico**

La zona interessata dall'intervento non presenta zone che possono essere danneggiate (non vi sono nelle vicinanze zone turistiche, urbane o simili), le uniche zone vicinali sono di tipo

industriale. Non insistono nelle vicinanze beni di rilevanza di alcun tipo dal punto di vista architettonico, archeologico o paesaggistico/naturalistico.

### **7.8. Luce, calore e radiazioni**

L'impatto ambientale derivante da emissioni di luce, calore e radiazioni ionizzanti sarà nullo, poiché non vi saranno interazioni dell'impianto con le suddette fonti.

### **7.9. Produzione rifiuti**

L'attività comporta la produzione di rifiuti e/o scarti provenienti dalla fase di selezione e cernita del materiale conferito; materiale non recuperabile che verrà conferito a discarica quale rifiuto ultimo. Le attività di manutenzione dei mezzi utilizzati per le operazioni di movimentazione dei materiali così come quelli a servizio dell'attività di trasporto degli stessi vengono affidate a terzi (fornitori esterni) ed al di fuori delle aree dedicate all'attività.

### **7.10. Rischio di incidenti**

La valutazione del rischio e l'ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 sarà un dovere a cui il Datore di Lavoro, come previsto dalla norma vigente, dovrà ottemperare entro 90 giorni dalle assunzioni di personale. All'interno del sistema di sicurezza saranno analizzate e studiate procedure di sicurezza finalizzate alla gestione dell'emergenza, ovvero degli incidenti, ed alla formazione adeguata del personale a tal uopo preposto.

### **7.11. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio**

La previsione degli impatti costituisce la rappresentazione delle variazioni prevedibili, rispetto allo stato di qualità esistente, delle singole componenti ambientali: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora, salute pubblica, patrimonio storico e culturale, inquinamento acustico, luce, calore e radiazioni, produzione di rifiuti, rischi incidenti.

Gli effetti positivi e negativi potenzialmente significativi conseguenti alla realizzazione del progetto sono stati valutati considerando la portata, l'ordine di grandezza, la complessità, la probabilità, la frequenza e la reversibilità secondo una scala ordinale di importanza.

Per tutti gli impatti considerati significativi, ovvero capaci di generare significative alterazioni di singole componenti ambientali o del sistema ambientale nel suo complesso, il proponente intende adottare opportune misure di mitigazione volte a annullare o minimizzare gli impatti ambientali negativi previsti nelle fasi di realizzazione e gestione dell'impianto.

#### **7.11.1. Fase di cantiere**

Come già evidenziato in precedenza, la fase di cantiere finalizzata al completamento costruzione ed implementazione della SE.BI S.r.l. possono considerarsi molto modeste in quanto esiste già l'impianto (alcuni fabbricati, piazzali esterni, alcune tettoie) e le lavorazioni da effettuare fondamentalmente consistono nel completamento dei piazzali e nel montaggio di alcune ulteriori tettoie in acciaio (che saranno realizzate fuori in officine specializzate).

### **7.11.2. Fase di gestione**

Durante la fase di gestione le uniche fonti di possibile inquinamento atmosferico sono date dalle modesti polveri che si possono generare nella fase di conferimento e cernita del materiale e dalla movimentazione dei mezzi. Entrambi questi fattori sono estremamente trascurabili in quanto per loro natura i materiali plastici non sono polverulenti ed, all'occorrenza, potranno essere, in seguito allo stoccaggio, coperti con teli. La movimentazione (come dimostrato dall'ordine di grandezza medio di un camion/giorno) è praticamente non significativa.

Per quanto riguarda la risorsa idrica è stata già ampiamente spiegata la sua gestione ambientale ed il suo recupero; gestione che garantisce impatto nullo in seguito ai trattamenti implementati.

Tutte le altre tipologie di impatto (vegetazione flora e fauna, salute pubblica, inquinamento acustico, patrimonio naturale e storico) possono considerarsi tendenti allo zero e comunque non significativi.

### **7.12. Piano di monitoraggio**

L'Azienda si pone l'obiettivo di introdurre un Sistema di Gestione Ambientale, nel quale la cura del rilevamento dei dati di produzione degli effetti inquinanti sull'ambiente, legati ad una strategia di miglioramento continuo, sarà da riferimento per il miglioramento delle performances ambientali.

Sarà attivato un fascicolo nel quale saranno registrati gli accertamenti sulla efficienza dei sistemi ambientali, delle analisi sulle acque, ecc.,. Tali controlli consentiranno di monitorare e verificare nel tempo l'efficacia delle azioni correttive e migliorative che sicuramente saranno consigliate dall'effettiva gestione degli impianti, e non valutabili in maniera completa in fase di progettazione.

L'analisi della **qualità dell'acqua** sarà condotta con scadenza minima semestrale, sia per la acque di processo che per quelle di prima pioggia.

### **7.13. Prescrizioni per le opere di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito**

Al termine della propria attività, la ditta SE.BI, procederà alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale dell'area interessata dall'impianto. Questi interventi possono considerarsi definitivi, da realizzarsi sul sito non interessato da attività produttive in esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici. Il piano di ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare a chiusura dell'impianto, sarà riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista per l'area stessa nel PRG vigente del Comune interessato.

### **7.14. Motivazioni tecniche della scelta progettuale**

Il sito oggetto di intervento, come già più volte ribadito, è già esistente ed attrezzato per poter effettuare le attività di gestione e trattamento dei rifiuti per le quali si richiede l'Autorizzazione Unica. La prima motivazione della scelta è chiaramente rappresentata dalla preesistenza del sito già strutturato.

Nella scelta della localizzazione dell'impianto sono stati privilegiati argomenti legati alla rete di comunicazione stradale, alla facile raggiungibilità del sito ed alla necessità di gravare il meno

possibile sulla rete stradale stessa, evitando nella scelta zone di più difficile raggiungimento. Inoltre, il progetto in questione risulta in accordo con gli obiettivi di regolamentazione e gestione del territorio perseguiti dagli strumenti pianificatori locali e con le indicazioni dettate in merito dal D.L.GS 152/06 e ss.mm.ii.

La “*non realizzazione*” dell’impianto condurrebbe ad un mancato recupero di una frazione consistente dei rifiuti speciali, trasferendo problematiche ambientali in altri settori o contesti già sofferenti.

## 8. CONCLUSIONI

Il presente studio preliminare di impatto ambientale ha permesso di stimare gli effetti derivanti dalla implementazione dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi dalla SE.BI S.r.l. sito in zona industriale del Comune di Sava. Tale stima è stata effettuata prendendo in considerazione le singole componenti ambientali ed analizzandone il livello del disturbo ad esse arrecato dall'esercizio dell'impianto in parola, secondo una scala qualitativa di valori.

I risultati delle valutazioni così effettuate, considerando le caratteristiche intrinseche dell'opera e le condizioni fisico-ambientali complessive del territorio interessato, indicano che l'impatto del progetto sulle varie componenti ambientali esaminate risulti, in generale, molto basso o trascurabile.

Le diverse componenti ambientali descritte non subiscono significative alterazioni dalla realizzazione del progetto.

Si può tranquillamente affermare che il completamento della impianto in oggetto, secondo la realizzazione del presente progetto, non creerà problematiche dal punto di vista ambientale sia per l'attenzione posta nelle scelte progettuali e nella scelta delle attrezzature che nella gestione programmatica, rispettose delle leggi in materia, sia tecnica che economica, che di salvaguardia ambientale ma soprattutto della salute pubblica e di sicurezza sul lavoro per gli addetti e per i fruitori del prodotto finale.

A fronte di modesti disturbi di lungo termine che l'esercizio dell'attività darà all'ambiente, sono da sottolineare gli impatti positivi, conseguenti all'attività stessa, sia per il contributo che il suddetto impianto darà alla corretta gestione dei rifiuti nella sua area di influenza fisica e/o commerciale sia per gli aspetti economici-occupazionali, i quali si configurano come indicatori di fattibilità del progetto in esame.

A seguito dello studio elaborato sulla valutazione di compatibilità, il progetto proposto risulta del tutto ambientalmente **compatibile**.

*Il tecnico*

*Ph. Dott. Ing. Carmelo DELLISANTI*